

*Accolto dal Cds i ricorso degli agrotecnici*

## Regioni fuori dalle competenze

DI **BENEDETTA PACELLI**

**L**e regioni non possono intervenire in materia di competenze professionali degli iscritti all'albo. A stabilirlo, una sentenza del consiglio di stato (n. 2944, depositata il 15 giugno 2015), che i ricorrenti, agrotecnici e medici veterinari, definiscono storica perché impone agli organismi territoriali di non intervenire in materia di competenze professionali. La vicenda prende origine dall'applicazione della Misura 114 «Consulenza aziendale» del Psr 2007-2013 in tutte le regioni italiane, e in particolare da una delibera dell'Emilia Romagna che obbligava i liberi professionisti che volessero operare nell'ambito della Consulenza aziendale a dimostrare requisiti ulteriori all'iscrizione nell'albo professionale (pregressa esperienza nel settore, aggiornamento specifico,) al pari di qualsiasi altro soggetto che avesse due anni di esperienza professionale.

Contro la delibera erano intervenuti i due ordini professionali facendo ricorso ai giudici amministrativi che

già in primo grado avevano giudicato illegittima la delibera. A quella decisione aveva fatto ricorso la regione davanti al consiglio di stato che ha respinto l'appello specificando che è la stessa istituzione degli albi, e quindi la relativa iscrizione, a garantire «il grado di professionalità e di competenza».

Tantomeno la regione può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all'albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell'iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell'albo professionale».

Questa sentenza hanno commentato i ricorrenti sarà dunque «utilissima nell'orientare le regioni nella definizione delle regole sulla nuova Consulenza aziendale del Psr 2014-2020 ed in tutti quei contenziosi che vedono le regioni imporre ai liberi professionisti iscritti negli albi, per svolgere determinate attività previste negli ordinamenti professionali, l'illegittimo possesso di ulteriori requisiti».

— © Riproduzione riservata — ■

**Italia Oggi**

18.06.2015